



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori FUCKSIA, CERONI, BISINELLA e MASTRANGELI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GENNAIO 2017<sup>(\*)</sup>**

Modifica all’articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in materia di sospensione della ritenuta alla fonte per i lavoratori dipendenti danneggiati dal sisma del 24 agosto 2016

---

<sup>(\*)</sup> Testo non rivisto dal presentatore.

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 15 dicembre 2016, n. 229, ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016. Una importante modifica è stata introdotta durante l'esame del Senato.

Ci si riferisce all'articolo 48 del provvedimento, a cui sono stati aggiunti i commi 1-*bis* e 1-*ter* con l'intento di attribuire ai lavoratori dipendenti il diritto a chiedere la cosiddetta «busta pesante», estendendo così i benefici fiscali anche ad essi, purché ne facciano richiesta.

Il citato comma 1-*bis* prevede che i sostituti d'imposta, ovunque fiscalmente domiciliati nei Comuni del cratere elencati negli allegati 1 e 2, a richiesta degli interessati, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 30 settembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi mediante ritenuta alla fonte si applica per le ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato.

Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, la possibilità di non operare le ritenute alla fonte è riservata ai singoli soggetti sostituti d'imposta danneggiati.

Dall'interpretazione letterale della norma si desume che sono ammessi al beneficio i lavoratori dipendenti, residenti o meno nei Comuni del cratere, che prestano la loro attività a favore di datori di lavoro aventi la sede legale o operativa in uno dei suddetti Comuni. Quindi ne sono esclusi i dipendenti con la residenza o il domicilio nei Comuni compresi negli allegati 1 e 2 del decreto-

legge, se impiegati in imprese localizzate fuori dalle aree comprese negli allegati citati.

La formulazione non appare coerente con la finalità perseguita dal provvedimento, basato sulla volontà di garantire sostegno finanziario ai lavoratori che risiedono nel territorio interessato dagli eventi sismici.

Si pensi ad alcuni casi concreti: se l'impresa non risiede nel cratere o, come nel caso di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto non ha subito danni, il lavoratore dipendente anche se ha la casa distrutta non ha diritto alla richiesta della busta pesante. La conseguenza è la seguente: un qualsiasi cittadino residente ad esempio a Matelica, Cerreto, San Severino, Comuni compresi nel cratere, che lavori in un'azienda sita in Fabriano o Sassoferrato o Ancona, non potrebbe richiedere la busta pesante nonostante sia stato effettivamente danneggiato. Si pensi ancora al caso dei lavoratori della sanità residenti nel cratere dipendenti da un'azienda sanitaria ubicata ad Ancona. In base all'interpretazione letterale del testo, neanche essi potrebbero richiedere la busta pesante, minando così il principio solidaristico che ha ispirato le norme, le quali sono destinate alla tutela dei cittadini che abbiano effettivamente subito danni in conseguenza degli eventi sismici.

La stessa scelta di fare riferimento alla sola residenza del datore di lavoro, non affiancata dalla medesima previsione per il lavoratore, fa sì che il comma 1-*ter*, che vincola la fruizione del beneficio ai soli soggetti residenti nei cosiddetti Comuni di fascia B, ovvero Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, assieme alla dimostrazione dei danni subiti, debba ugual-

mente intendersi riferito al sostituto e non al dipendente.

Con la presentazione di questo disegno di legge si intende perfezionare la norma, garantendo, ai cittadini residenti o domiciliati in un qualunque Comune compreso all'interno del cratere, il diritto di poter chiedere e ottenere la busta pesante anche se il sostituto d'imposta è fiscalmente residente al di fuori del cratere. Di converso, un lavoratore residente o domiciliato in un Comune non compreso negli allegati 1 e 2, anche se svolge il lavoro presso un sostituto domiciliato all'interno di un cratere, non può farne richiesta poiché non ha subito i medesimi disagi dei lavoratori che risiedono nel cratere.

Si è scelto quindi di novellare anche il comma 1-ter dell'articolo 48 per consentire il diritto alla richiesta della busta pesante an-

che al lavoratore residente o domiciliato nei Comuni di fascia B che abbia subito danni, ancorché questi non abbiano riguardato il sostituto, nonché al lavoratore residente o domiciliato in un Comune compreso nel cratere sismico, anche se il sostituto non ha subito danni.

Per il lavoratore dipendente si è scelto di adottare il doppio criterio della residenza e del domicilio per evitare che la mancata coincidenza delle due ipotesi possa danneggiare chi vive e lavora nel cratere avendo lì il proprio domicilio e non anche la residenza, facendo quindi coincidere la forma con la sostanza.

Con questo disegno di legge, si sana quindi l'imprecisione contenuta nell'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, rendendolo conforme alle finalità originarie.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, i commi 1-*bis* e 1-*ter* sono sostituiti dai seguenti:

«1-*bis*. I sostituti d'imposta, ovunque, fiscalmente domiciliati nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, a richiesta degli interessati, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 30 settembre 2017, limitatamente ai lavoratori dipendenti residenti o domiciliati nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2. Le medesime disposizioni si applicano altresì ai sostituti d'imposta di lavoratori dipendenti residenti o domiciliati nei Comuni del cratere sismico anche se il sostituto d'imposta non è fiscalmente domiciliato nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi mediante ritenuta alla fonte si applica per le ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

1-*ter*. Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, le disposizioni di cui al comma 1-*bis* si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del presente decreto, con eccezione dei sostituti d'imposta di lavoratori dipendenti residenti o domiciliati nei suddetti Comuni che abbiano subito danni a causa degli eventi sismici, nonché dei sostituti d'imposta di lavoratori dipendenti residenti o domiciliati in Comuni compresi negli allegati 1 e 2».